ALLEGATO 2

Distretto Sociosanitario di Carbonia

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. 23
"Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali"

Schema di Convenzione (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) per l'avvio e la gestione delle funzioni e dei servizi previsti nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS)

TRIENNIO 2013 - 2015

L'anno duemiladodici, il giorno ____ del mese di _____ nella sede del _____ a Carbonia in Via _____

Tra

La Provincia Carbonia-Iglesias in persona del Presidente _____, giusta delibera del Consiglio Provinciale n. _____ del _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

La ASL n. 7 in persona del Direttore Generale _____, con atto deliberativo n. adottata da _____ in data _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva , con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Carbonia, in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Calasetta, in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Carloforte, in persona dell'Assessore ai Servizi Sociali, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Giba in persona del Sindaco _____ giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Masainas in persona del Sindaco _____ giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Narcao, in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Nuxis in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Perdaxius in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Piscinas in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Portoscuso in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di San Giovanni Suergiu in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

il Comune di Sant'Anna Arresi in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Sant'Antioco in persona del Sindaco giusta deliberazione del commissario Straordinario n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Santadi in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Tratalias in persona dell'Assessore alle Politiche Sociali giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

il Comune di Villaperuccio in persona del Sindaco giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n._____ del _____, esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali**"**, al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il **"Piano locale unitario dei servizi alla persona"** quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche sociali e socio-sanitarie, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un **sistema a rete** dei servizi sul territorio di riferimento, definito **Distretto Socio-sanitario (Ambito territoriale)**;
- l'art. 15, comma 2, della stessa legge prevede che la Regione emani apposite Linee Guida per la predisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona;
- la Giunta Regionale, con Delibera 40/32 del 6 ottobre 2011, ha emanato le Linee Guida per la predisposizione dei PLUS, triennio 2012-2014;
- così come previsto dall'art. 21 della L.R. 23/2005 e in ottemperanza alle predette Linee Guida la Provincia di Carbonia Iglesias, il Comune di Carbonia, l'ASL n. 7 e i 16 Comuni del Distretto Sociosanitario di Carbonia, in data 13 giugno 2012 nell'ambito della Conferenza di Programmazione, indetta con contestuale avviso pubblico al fine di invitare alla partecipazione i soggetti pubblici e privati attivi nel territorio del Distretto, hanno avviato il processo di concertazione territoriale finalizzato alla programmazione del PLUS 2013-2015;
- in data ____è stata presentata la proposta di PLUS del Distretto Socio Sanitario di Carbonia, elaborata sulla base del lavoro svolto nell'ambito dei tavoli tematici e delle relative risultanze, e che in data 19/12/2012 è stata approvata dalla Conferenza dei Servizi la proposta definitiva di PLUS;
- in data _____, presso la Provincia di Carbonia-Iglesias ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 23/2005, è stato sottoscritto in conformità dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Accordo di Programma per l'adozione del Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona;
- con determinazione n. ____ del _____ del Direttore del Servizio di Programmazione Sociale dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale la Regione Sarda ha accertato la conformità del PLUS del Distretto Socio Sanitario di Carbonia agli indirizzi della programmazione regionale;
- è volontà dei Comuni firmatari realizzare ed assicurare nel proprio ambito territoriale una gestione unitaria del sistema locale di interventi e servizi socio-assistenziali e delle azioni per l'integrazione con le attività sociosanitarie, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione, atteso che la gestione associata, che assicura unitarietà ed uniformità al sistema locale, garantisce la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;

- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Enti hanno individuato la forma della Convenzione tra Enti con delega all'Ente capofila ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i Servizi individuati e descritti dettagliatamente nel **Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona** mediante:

1. La Conferenza dei Servizi: organismo politico-istituzionale;
2. Il Comitato di Coordinamento: organismo politico-tecnico;
3. L'Ufficio comune di Programmazione e Gestione: struttura tecnico-amministrativa;
4. La delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Carbonia, che opera quale Ente capofila in luogo e per conto degli enti deleganti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Locale Unitario dei servizi alla persona, attraverso lo strumento della gestione associata.
L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal PLUS.
L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire professionalità, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
Il PLUS e l'Accordo di Programma, pur non allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel **Piano Locale unitario dei Servizi alla Persona del Distretto socio-sanitario di Carbonia** per il triennio 2013/2015, il quale per la gestione degli stessi stabilisce:
a) modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base distrettuale, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
b) la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività come definite nel PLUS 2013/2015.

Art. 3 – Obiettivi

L'accordo Associativo, come definito e regolamentato dal presente atto è, fra l'altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la formazione di un sistema locale di intervento fondato su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto e responsabilizzando i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
c) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte, con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel PLUS;
d) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 4 – Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di stipula della stessa.
E' ammessa proroga tacita, salvo opposizione di uno degli Enti sottoscrittori, funzionale al completamento delle attività previste dal PLUS.
Entro tale periodo la Conferenza dei Servizi, sulla scorta delle valutazioni dello stato di attuazione dei programmi, dei risultati raggiunti, degli elementi accertati, potrà decidere di ridefinire la forma giuridica della presente convenzione o di rinnovarla per il medesimo periodo, salvo che gli enti aderenti non decidano di porre in essere le procedure di scioglimento, previste dall'art. 16 del presente atto.
La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art. 15 della presente Convenzione.

Art. 5 – Ente Capofila

All'Ente Capofila, ente strumentale dell'Accordo di Programma, è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti, ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Servizi.
All'Ente Capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del PLUS, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Programmazione e Gestione di cui al successivo art.8.
Con tale apporto svolge principalmente le seguenti funzioni:

a) adotta tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti associati verso l'esterno, per l'organizzazione, l'affidamento e l'operatività delle attività e dei Servizi previsti nel PLUS;
b) in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Servizi, adotta e dà applicazione agli atti necessari a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle attività e di servizi;
c) riceve dagli enti competenti le risorse necessarie per l'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel PLUS;
d) svolge attività di gestione finanziaria, tecnico-amministrativa, nonché attività di rendicontazione;
e) esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
f) verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
g) provvede ad apportare le necessarie modifiche al PLUS, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Servizi;
h) rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del presente atto.

Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel PLUS è l'Ente Capofila, per il tramite degli organi associativi .
In presenza di specifiche richieste e a seguito di appositi Accordi in sede di Conferenza dei Servizi, la gestione di determinate azioni previste nel Plus può essere affidata ad un altro Ente sottoscrittore che provvederà sotto la sua responsabilità ad eseguire e a rendicontare il servizio all'Ente Capofila.

Art. 6 - Conferenza dei Servizi

La funzione di indirizzo programmatico, di direzione, di rappresentanza politico-istituzionale e di controllo politico-amministrativo della gestione del **Piano Locale unitario dei Servizi alla persona** è riservata alla Conferenza di Servizi, la quale:

- Definisce gli indirizzi strategici delle politiche distrettuali e le forme di collaborazione con gli attori sociali, pubblici e privati;
- Fissa gli obiettivi pluriennali ed annuali da raggiungere con la gestione associata;
- Determina quali servizi gestire in forma associata, nonché le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee all'attuazione del PLUS;
- Regolamenta i criteri generali di riparto delle risorse economiche e i flussi finanziari;
- Sovrintende all'esecuzione degli atti e al funzionamento dei servizi e dell'Ufficio di Programmazione e Gestione;
- Verifica l'andamento della gestione dei programmi delle attività e il grado di raggiungimento dei risultati.

E' costituita dai Sindaci dei Comuni del Distretto, dal Presidente della Provincia e dal rappresentante legale della ASL, ovvero da loro delegati, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei provvedimenti, approvati in seno alla Conferenza ed adottati dall'Ente Capofila, nonché della relativa e coerente attuazione da parte dell'ente rappresentato delle decisioni assunte.
La Conferenza dei Servizi ha sede legale presso l'Ente Capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune, potendosi tenere anche presso la sede degli altri enti sottoscrittori.
Alle riunioni della Conferenza dei Servizi possono partecipare, senza diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione, il Dirigente e/o il Responsabile dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore. Possono essere invitati, inoltre, singoli componenti di detto Ufficio.
Possono inoltre essere chiamati a partecipare alle riunioni della Conferenza dei Servizi, con potere consultivo, i rappresentanti di organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato, operanti nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
La Conferenza dei Servizi è presieduta e convocata dal Sindaco dell'Ente Capofila o dall'Assessore delegato.
Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesta la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno_____componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
La Conferenza dei Servizi si riunisce su iniziativa del presidente, e comunque almeno una volta a semestre, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri.
Le convocazioni con l'ordine del giorno, del luogo, dell'ora, degli argomenti da trattare devono essere fatte dal Presidente, per iscritto, con preavviso di almeno 5 giorni.

Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente o eventuale sostituto che ha presieduto la riunione ed è predisposto da un funzionario appositamente incaricato.

Art. 7 – Comitato di Coordinamento

Per la gestione delle iniziative connesse con la realizzazione degli interventi previsti nel PLUS e per l'implementazione delle attività viene costituito il Comitato di Coordinamento.
Il Comitato di Coordinamento è un organismo politico – tecnico che ha il compito di valutare l'opportunità delle proposte tecniche, inerenti i servizi gestiti/da gestire in forma associata, elaborate dall'Ufficio di Programmazione e Gestione, prima che queste vengano sottoposte all'attenzione della Conferenza di Servizi.
E' composto da referenti degli Enti sottoscrittori dell'Accordo rappresentati da:

- 4 Sindaci o loro delegati indicati, in Conferenza di servizi, dai Comuni sottoscrittori l'Accordo; a tale designazione non partecipa il Sindaco dell'Ente Gestore, o suo delegato;
- il Sindaco dell'Ente Gestore o suo delegato.
- il Presidente della Provincia o suo delegato.
- il Direttore generale della ASL 7 o suo delegato.
- il Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione.
- il Dirigente dei Servizi Sociali dell'Ente Gestore.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, tra i Sindaci o loro delegati, che convoca il Comitato di norma ogni due mesi.
Il Comitato di coordinamento, per favorire e sviluppare la gestione associata dei servizi e l'integrazione tra i servizi sociali e sanitari, svolge le seguenti funzioni:

- propone la realizzazione di iniziative ed interventi determinati dalla programmazione o da deliberazioni regionali;
- verifica i risultati prodotti dall'attivazione dei servizi e dalla collaborazione tra gli Enti sottoscrittori;
- promuove iniziative per individuare ed approfondire metodologie e modalità di gestione dei servizi socio-sanitari, mettendo a punto gli strumenti necessari per la gestione degli stessi (protocolli operativi, modalità di gestione, strumenti di controllo e verifica, ecc.);
- opera per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'attuazione del presente convenzione e che non dovessero definirsi in via bonaria.

Gli esiti dell'attività del Comitato di coordinamento saranno oggetto di discussione e ratifica da parte della Conferenza di servizi.

Art. 8 - Ufficio di Programmazione e Gestione

Per la programmazione e la gestione associata ed integrata dei servizi è istituito l'Ufficio di Programmazione e Gestione, come strumento organizzativo, tecnico ed amministrativo attraverso il quale sono programmate, gestite, monitorate e valutate le azioni e gli interventi associati previsti nel PLUS. L'Ufficio di Programmazione e Gestione realizza il coordinamento tecnico e istituzionale delle politiche sociali e sanitarie definite nell'ambito del PLUS e promuove l'integrazione sociale e sanitaria e una regolamentazione omogenea dei servizi e degli interventi nell'ambito del Distretto.
L'Ufficio di Piano ha sede presso l'Ente Gestore, in appositi ed idonei locali. E' fatta salva ogni futura e diversa determinazione in merito alla sua ubicazione.

ALLEGATO 2

Distretto Sociosanitario di Carbonia

L'Ufficio di Programmazione e Gestione è composto in maniera tale da assicurare la funzionalità operativa e la composizione multiprofessionale. È costituito da persone con specifiche competenze nel campo della programmazione e gestione dei servizi sociali, impegnate a tempo pieno o parziale.
Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, per il funzionamento dell'Ufficio comune, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.
L'Ufficio di Programmazione e Gestione è composto dalle seguenti figure professionali:

Qualifica	N° unità	Ore settimanali	N° settimane
Amministrativo "C"	1	36	52
Amministrativo "C"	1	18	52
Assistente Sociale "D"	1	36	52
Assistente Sociale "D"	1	18	52
Referente Comuni	1	6	52
Referente Asl	1	6	52
Referente Provincia	1	3	52
Coordinatore Ufficio di Piano	1	12	52

Ulteriori eventuali professionalità verranno individuate in aderenza alle necessità organizzative, gestionali e programmatiche dipendenti dallo stato di attuazione del PLUS e dei servizi ivi compresi.
Per le competenze riferibili alla programmazione l'Ufficio opera a supporto della Conferenza dei Servizi e in stretto raccordo con i Comuni del Distretto, la Provincia e l'Azienda Sanitaria Locale.
Per le competenze amministrative-gestionali l'Ufficio è funzionalmente dipendente dall'Ente capofila. Funzionerà pertanto secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale in esso vigenti. Le funzioni di gestione del personale dell'Ufficio saranno svolte dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune capofila.
In relazione all'attribuzione di erogazione dei servizi alla persona l'Ufficio svolge le seguenti attività, finalizzate a garantire una gestione, in appalto o in economia, degli interventi previsti nel PLUS, economica, efficace, efficiente e migliorativa per i cittadini:

- gestione dei contratti;
- gestione di specifici interventi;
- specifiche attività connesse all'espletamento dei servizi, quali quelle previste, per quanto attiene al Servizio di Assistenza Domiciliare associato, dall'art.21 del vigente "Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare associato e di assistenza domiciliare integrata socio sanitaria del Distretto Socio-Sanitario di Carbonia";
- istruttoria sui regolamenti per le prestazioni erogate in forma associata e loro applicazione;

- trasmissione agli Enti sottoscrittori dei verbali della Conferenza dei Servizi.

Nella materia oggetto di gestione associata restano di competenza dei singoli Comuni i seguenti procedimenti, sub procedimenti e attività:

- gestione dei procedimenti di accesso alle prestazioni;
- gestione dei procedimenti autorizzatori;
- ogni attività necessaria e propedeutica alla predisposizione da parte dell'Ufficio comune di progetti da realizzare in gestione associata;
- attività di supporto e collaborazione nella raccolta dei dati necessari alla rendicontazione degli interventi.

L'Ufficio di Piano svolge, inoltre, funzioni propositive e di consulenza nei confronti della Conferenza di Servizi, di coordinamento nei confronti degli operatori sociali e sanitari degli Enti sottoscrittori e garantisce adeguate competenze nelle seguenti aree:

a) programmazione sociale e socio-sanitaria, sviluppo di comunità, monitoraggio e valutazione, statistico-epidemiologiche, riferibili:

- ✓ alla predisposizione del PLUS e di altri documenti di programmazione sociale e sanitaria integrata dell'ambito distrettuale
- ✓ al raccordo delle azioni contenute nel PLUS con le attività dei singoli Comuni, della Provincia e della ASL
- ✓ alla promozione di livelli uniformi delle prestazioni
- ✓ alla segreteria della Conferenza di servizi
- ✓ alla predisposizione di progetti volti al conseguimento di specifici obiettivi
- ✓ alla promozione della partecipazione delle forze sociali solidali del territorio
- ✓ alla cura dell'informazione tra Enti e con la cittadinanza
- ✓ alla raccolta, elaborazione, trasmissione e diffusione dei dati inerenti alla domanda e all'offerta sociale, all'andamento della spesa e ad ogni altra informazione afferente al sistema informativo sociale
- ✓ al raccordo con gli Osservatori provinciali delle politiche sociali
- ✓ al monitoraggio e alla valutazione dei risultati
- ✓ alla definizione di modelli operativi e protocolli comuni condivisi

b) amministrative, economico finanziarie, riferibili:

- ✓ alla gestione amministrativa delle attività e dei servizi programmati nel PLUS e di altri servizi ed interventi affidati alla programmazione e alla gestione associata
- ✓ alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi;
- ✓ alla gestione economico finanziaria e tecnico amministrativo delle risorse utilizzate in forma associata e alla elaborazione dei relativi atti di rendicontazione
- ✓ alla redazione, al termine di ciascun esercizio finanziario, di apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione
- ✓ alla predisposizione di Protocolli d'Intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al PLUS.

Il coordinamento nei confronti degli operatori sociali e sanitari degli Enti sottoscrittori si concretizza in azioni di coinvolgimento attivo degli stessi tramite incontri periodici collegiali in riferimento alle attività di programmazione e gestione dei servizi distrettuali, all'analisi sullo stato di attuazione dei servizi, ai lavori di aggiornamento del PLUS, e alla progettazione di nuovi interventi. A tal fine ciascun Ente provvede a comunicare all'Ufficio di Programmazione e Gestione il nominativo di un referente.
I componenti l'Ufficio sono selezionati dall'Ente Gestore dei servizi associati, sulla base di criteri individuati dalla Conferenza di Servizi dei Comuni del Distretto, della Provincia e dell'Azienda Sanitaria Locale, prioritariamente tra il personale dipendente degli stessi Enti che ne facciano richiesta, attraverso la valutazione comparata dei titoli di studio e professionali su temi inerenti le materie per le quali viene richiesta la competenza.
Con gli Enti dai quali il personale selezionato dipende, l'Ente Gestore stipula apposite convenzioni ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 al fine di disciplinarne il distacco a tempo pieno o parziale.
I componenti l'Ufficio possono altresì essere assunti tramite bando pubblico di selezione per titoli e colloqui con contratto a tempo pieno o parziale, limitatamente alle figure professionali non diversamente reperibili tra il personale dipendente dalle amministrazioni coinvolte.
Le risorse necessarie per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio di Programmazione e Gestione derivano da un contributo annuo assegnato dalla Regione e da un cofinanziamento di Comuni, Provincia e ASL 7 (Provincia e ASL possono contribuire con risorse umane).
Le modifiche riguardanti l'organigramma dell'Ufficio di Programmazione e Gestione devono essere apportate dalla Conferenza dei Servizi.
Gli Enti sottoscrittori devono garantire, in caso di modifiche, le somme occorrenti per garantire la necessaria copertura finanziaria.

Art. 9 - Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione

Il Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione, con ampia esperienza di coordinamento nel settore della programmazione e gestione dei servizi alla persona, è nominato dalla Conferenza di Servizi preferibilmente tra gli operatori degli Enti firmatari del presente Accordo.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Programmazione e Gestione sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. Ed in particolare:

- ✓ coordina la redazione della proposta di PLUS e i successivi aggiornamenti economico finanziari
- ✓ promuove l'integrazione attraverso la predisposizione di intese e protocolli operativi con le Aziende sanitarie e altri Enti pubblici e privati
- ✓ coordina il processo di costruzione, monitoraggio e valutazione del PLUS attivando rapporti, relazioni e attività di concertazione
- ✓ promuove e coordina la partecipazione dei soggetti pubblici e privati ai tavoli tematici, alla progettazione integrata e alla elaborazione del PLUS e a quanto ad esso inerente
- ✓ partecipa alle Conferenze di servizi dell'ambito, su richiesta dei componenti la Conferenza stessa
- ✓ convoca le riunioni periodiche con i referenti indicati dagli Enti sottoscrittori.

Art. 10 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del PLUS, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del PLUS, dovrà essere comunicata immediatamente a tutti gli Uffici.

Art. 11 – Impegni dei Soggetti Sottoscrittori

La Provincia predispone il Profilo d'Ambito, con la collaborazione dell'UdPG, per l'attuazione del proprio ruolo si avvale dell'Osservatorio Provinciale, redige una relazione annuale sullo stato di attuazione del PLUS, relativamente a:

a) stato di realizzazione degli interventi programmati;
b) l'andamento della spesa;
c) risultati conseguiti, basati su un sistema di evidenza delle azioni promosse, dei progetti e delle sperimentazioni eventualmente attivate, compresa la ricognizione delle buone pratiche.

Ai fini della condivisione di obiettivi comuni e per l'elaborazione ed attuazione dei programmi e dei servizi previsti nel PLUS, ogni soggetto firmatario della presente convenzione si impegna a:

a) garantire la partecipazione dei propri operatori ad ogni fase di attuazione dei programmi;
b) intraprendere tutte le azioni possibili e necessarie alla divulgazione dei servizi anche attraverso i propri mezzi di diffusione;
c) fornire dati e documentazione al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione e per l'aggiornamento del PLUS;
d) organizzare la propria struttura interna e i propri servizi al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del PLUS.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le quote di cofinanziamento previste nel PLUS al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria.

Art. 12 - Rapporti finanziari

Le attività del PLUS 2013/2015, sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Sardegna, dagli Enti sottoscrittori della presente convenzione, ed eventualmente da finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea, da Fondazioni, da Aziende Pubbliche di servizi alla persona, da Imprese sociali, da altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.
La partecipazione finanziaria di ciascun Ente è determinata nel PLUS 2013/2015 del Distretto socio sanitario di Carbonia, che sarà sottoposto ad aggiornamento economico-finanziario annuale, e negli eventuali atti di integrazione e variazione del medesimo Piano, adottati in linea con quanto disposto dall'art.21 comma 3 della L.R.23/2005.

Le somme di cui sopra sono finalizzate ad assicurare :

- le spese per l'attuazione degli interventi previsti nel PLUS 2013/2015 del Distretto socio sanitario di Carbonia;
- le spese per il funzionamento dell'Ufficio di Programmazione e Gestione (compenso operatori, acquisto strumentazione, spese di gestione, eccetera).

Tali costi sono ripartiti tra i Comuni in funzione del numero di abitanti risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno in corso.
Eventuali nuovi progetti dovranno essere corredati da un piano finanziario, indicante la quota parte di ciascun comune, i tempi e le modalità di trasferimento delle risorse all'Ente capofila.
I Comuni convenzionati erogheranno all'Ente gestore entro il 30 giugno ed a consuntivo entro il 30 Aprile dell'anno successivo, la quota-parte delle spese succitate.
L'Ufficio di Piano redige, al termine di ciascun esercizio finanziario, apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, di cui all'art. 8 della presente Convenzione.
Il rendiconto finanziario delle suddette spese e delle attività finanziate in attuazione del PLUS è approvato dalla Conferenza dei Servizi e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

Art. 13 – Inadempimento degli obblighi convenzionali

Gli Enti stipulanti sono obbligati al rispetto degli impegni reciprocamente assunti con la stipula della presente Convenzione.
Essi si impegnano a trasferire al Comune Capofila le quote a proprio carico entro i termini di cui all'art.12, ed a garantire la propria presenza agli incontri sistematici e periodici di consultazione, decisione e programmazione, di cui agli artt. 6 e 8.
Qualora non vengano rispettati gli obblighi pattiziamente assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, facendo seguito a specifica diffida ad adempiere, la stessa verrà risolta *ipso iure* nei confronti del Comune inadempiente poiché, ai sensi dell'art. 1459 del Codice Civile, nei contratti plurilaterali *"l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale"*
In ogni caso ove i comuni aderenti non rendessero disponibili i fondi necessari alla gestione associata dei servizi previsti nel PLUS l'Ente Capofila ha la facoltà di sospendere la gestione associata nei loro confronti dandone comunicazione alla Regione Sardegna e agli enti firmatari della presente Convenzione.

Art.14 – Definizione delle controversie

Per le eventuali contestazioni che dovessero insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, e dopo aver esperito il tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di Cagliari. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Art.15– Recesso

Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione all'Ente Capofila a mezzo raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare, fermo restando il venir meno nei suoi confronti dei servizi in forma associata.
Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Fino alla data dell'operatività del recesso l'ente rimane vincolato dagli impegni assunti e restano a suo carico le relative spese.

Art. 16 – Scioglimento della Convenzione

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 17 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

Art. 18 - Rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al D. Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto